

(N. 433)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, Turismo)
della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1949 (V. Stampato N. 506)*

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

e dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 MAGGIO 1949

Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei molini e dei panifici non sono più soggetti alle limitazioni d'ordine economico previste dai regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,

e 21 luglio 1938, n. 1609, convertito nella legge 8 gennaio 1939, n. 143. Le altre disposizioni degli stessi decreti sono sostituite da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

I molini per la macinazione dei cereali vengono classificati in molini ad alta macinazione e molini a bassa macinazione.

Sono ad alta macinazione i molini a cilindri automatici e semi-automatici che siano dotati:

1° di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano;

2° di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione in modo da consentire la razionale utilizzazione dei cereali.

Sono molini a bassa macinazione i molini a palmenti ed a cilindri che pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura, non si trovano nella condizione di selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.

Art. 3.

Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con elementi uniti con agglomeramenti contenenti piombo o altri metalli tossici.

Art. 4.

I panifici di nuovo impianto debbono essere dotati:

1° di impastatrice meccanica;

2° di forno di cottura a riscaldamento indiretto, oppure elettrico.

Art. 5.

I molini ed i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

Art. 6.

L'esercizio dei molini e panifici, nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

Art. 7.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione di macchinari e degli attrezzi relativi

agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto, e deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla presente legge, di una pianta in iscala dei locali e degli accessori, e, per i molini, del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione.

Art. 8.

Gli esercenti di molini e panifici debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa:

	Tassa per i nuovi impianti	Tassa annuale
a) per molini che possono macinare giornalmente:		
fino a 50 quintali . . .	L. 5.000	4.000
» a 100 » . . .	» 8.000	6.000
» a 500 » . . .	» 15.000	12.000
oltre i 500 » . . .	» 30.000	24.000
b) per i panifici che possono produrre giornalmente:		
fino a 5 quintali di pane. L.	600	500
» a 10 » » »	1.200	1.000
» a 50 » » »	2.500	2.000
» a 100 » » »	6.000	5.000
oltre i 100 » » »	10.000	8.000

Per i molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in località superiori a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità e accessibilità, la tassa predetta è stabilita in lire 600 per i nuovi impianti e lire 500 per quelli in funzione.

Art. 9.

Le licenze di macinazione e di panificazione sono soggette al visto annuale dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

Art. 10.

Le licenze di macinazione e panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza prevista dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e successive modificazioni con la specifica indicazione della voce « pane ».

Art. 12.

Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono provvedere alle conservazioni di esso in appositi scaffali o vetrine separati da quelli adibiti alla conservazione di altri generi.

Art. 13.

È vietata la vendita del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. È data facoltà al direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio di autorizzare, con provvedimento da affiggersi nell'albo pretorio, tale vendita in quei Comuni, ove speciali condizioni di ambiente la rendano necessaria.

Art. 14.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni dei molini e dei panifici agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto.

Art. 15.

Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'articolo 6, o nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 16.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

L'imputato è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, il quale determina, per la inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 11 e 13, agli articoli 5 e 12, agli articoli 2, 3 e 4, in misura rispettivamente non superiore al decimo, al quinto e al quarto del massimo dell'ammenda prevista dal primo comma del presente articolo, la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e prefigge il termine per il pagamento.

In caso di omesso pagamento della tassa prevista dall'articolo 8, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e successive modificazioni.

Art. 17.

Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, devono entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente articolo 9.

Alle imprese suddette, sino a quando non abbiano provveduto alla trasformazione di cui al comma precedente, sarà rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio una licenza provvisoria di esercizio da rinnovarsi annualmente, a condizione che siano osservate le necessarie misure igienico-sanitarie.

Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio, ad eccezione dei molini situati in località di montagna superiori ai 700 metri di altezza sul livello del mare.

Art. 18.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI